

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 20 del 14/01/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. 3702/2020 E DELLA NOTA DI REGIONE LOMBARDIA G1.2021.0071779 DEL 28.12.2021, PER L'IMPIEGO STRAORDINARIO DI PERSONALE DELL'ENTE REFERENTE ASST NORD MILANO A FAVORE DELL'OSPEDALE HUB ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PRESSO IL PRESIDIO TEMPORANEO FIERA MILANO CITY AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: N

RICHIAMATI:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a “*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 “*Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari*” (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 “*Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende*”, prevedono “*il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia*”;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 come modificata dalla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 “*Evoluzione del sistema Socio sanitario lombardo*”
- il D.L. 17.03.2020 n. 18, conv. in L. 24.04.2020 n. 27 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare l'art. 4, c. 1;

PREMESSO:

- che con D.G.R. XI/2988 del 27 marzo 2020 la Regione Lombardia in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha attivato le strutture sanitarie temporanee della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano nei padiglioni messi a disposizione della Fondazione Ente Fiera Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII messa a disposizione dell'Ente Fiera Bergamo;
- che con D.G.R. XI/3702 del 21 ottobre 2020 la Regione Lombardia, al fine di alleggerire le terapie intensive e sub intensive delle strutture ospedaliere lombarde e in considerazione della necessità di potenziare l'offerta sanitaria di posti letto, ha approvato il progetto per la riattivazione dei Presidi temporanei allocati presso la Fiera di Milano e la Fiera di Bergamo;

VISTA:

- la nota della Regione Lombardia del 28 dicembre 2021 prot. n. G1.2021.0071779, con la quale, tra l'altro, si prevede la graduale attivazione, di ulteriori 3 moduli da 15 posti letto ciascuno nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City

DATO ATTO che con nota prot. n. 174 del 4 gennaio 2022, questa Azienda ha comunicato alla Regione Lombardia i nominativi del personale Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione - e del personale infermieristico di area critica, che verrà impiegato nel modulo 2 della Fiera Milano City;

DATO ATTO che, analogamente a quanto dichiarato nella nota regionale del 28/12/2021, il rimborso delle spese e la specifica retribuzione di risultato per il personale della Dirigenza medica e del Comparto che sarà temporaneamente assegnato nei moduli di terapia intensiva presso Fiera Milano City, saranno garantite come da pregressi accordi regionali;

EVIDENZIATO che il presente accordo avrà validità di 6 mesi dalla sottoscrizione, rinnovabili in caso di ulteriore necessità e che eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse;

DATO ATTO che, la convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto, previa condivisione con la controparte, onde consentire l'avvio dell'attività come richiesto da Regione Lombardia;

RITENUTO necessario incaricare il Responsabile della U.O.C. S.I.T.R.A, dott. Gianfranco Galli, quale supervisore della conduzione della presente convenzione;

DATO ATTO che i costi del personale relativi all'attività indicata in convenzione sono già ricompresi nei rispettivi bilanci aziendali e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi che necessitano di specifiche annotazioni contabili;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di prendere atto della convenzione sottoscritta con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (capofila), per l'impiego straordinario di personale dell'ASST Nord Milano a favore di tale Hub, presso il presidio temporaneo Fiera Milano City, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente accordo avrà validità di 6 mesi dalla sottoscrizione, rinnovabili in caso di ulteriore necessità e che eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse;
- di dare atto che, analogamente a quanto dichiarato nella nota regionale del 28/12/2021, il rimborso delle spese e la specifica retribuzione di risultato per il personale della Dirigenza medica e del Comparto che sarà temporaneamente assegnato nei moduli di terapia intensiva presso Fiera Milano City, saranno garantite come da pregressi accordi regionali;
- di incaricare il Responsabile della U.O.C. S.I.T.R.A, dott. Gianfranco Galli, quale supervisore della conduzione della presente convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti in quanto i costi del personale relativi all'attività indicata in convenzione sono già ricompresi nei rispettivi bilanci aziendali;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

CONVENZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. 3702/2020 E DELLA NOTA DI REGIONE LOMBARDIA PROT. N. G1.2021.0071779 DEL 28.12.2021, PER L'IMPIEGO STRAORDINARIO DI PERSONALE DELL'ENTE REFERENTE ASST NORD MILANO A FAVORE DELL'OSPEDALE HUB ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PRESSO IL PRESIDIO TEMPORANEO FIERA MILANO CITY AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitan Niguarda (di seguito, "Ospedale Hub"), con sede legale in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F. e Partita IVA 09315660960, in persona del Legale Rappresentante, dott. Marco Bosio, domiciliato per la carica ove sopra,

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (di seguito, "Ente Referente"), con sede legale in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti n. 83, 20099 (MI), C.F. e Partita IVA 09320420962, in persona del Legale Rappresentante, dott.ssa Elisabetta Fabbrini, domiciliata per la carica ove sopra;

PREMESSO CHE

- è in atto l'Emergenza Internazionale denominata COVID-19;
- il Servizio Sanitario Lombardo mediante gli Erogatori pubblici e privati accreditati sta attuando tutte le misure necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;
- l'evoluzione dello stato di emergenza sta comportando un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche e private con la conseguente necessità di approntare tempestivamente soluzioni organizzative volte ad ampliare sul territorio lombardo l'offerta di posti letto per la gestione dell'emergenza;
- a tal fine, con D.G.R. 3702 del 21 ottobre 2020, Regione Lombardia ha approvato il Progetto per la riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso Fiera Milano City;
- con nota prot. n. G1.2021.0071779 del 28.12.2021 la Direzione Generale Welfare Regione Lombardia ha comunicato la necessità di attivazione dei posti letto di terapia intensiva presso la struttura temporanea Fiera Milano City individuando i gestori dei relativi Moduli (Ospedali HUB) nonché le Strutture Sanitarie che forniranno supporto con il proprio personale (Ospedali SPOKE);
- l'ASST Niguarda è stata individuata quale Ospedale Hub cui è stata attribuita, con la sopracitata nota regionale, la competenza nella gestione delle attività assistenziali all'interno del Modulo n. 2 nel presidio temporaneo Fiera Milano City, nell'ambito della complessiva gestione affidata alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Ente Gestore);

- in data 12 gennaio 2022 l'ASST Niguarda e la Fondazione Policlinico hanno sottoscritto una convenzione per la gestione del Modulo n. 2 del presidio temporaneo Fiera Milano City.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'impiego straordinario, mediante l'assegnazione temporanea, di personale sanitario all'Ospedale Hub ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda al fine di fronteggiare l'Emergenza da Covid-19, che svolgerà la propria attività presso il Modulo n. 2 del Presidio temporaneo Fiera Milano City.

Art. 2 - Modalità operative

L'Ente Referente assegna temporaneamente il proprio personale sanitario, così come individuato dalla Direzione Generale Welfare con la sopra citata nota, per le esigenze connesse a fronteggiare l'emergenza COVID 19.

Art. 3 - Obblighi dell'Ospedale Hub e dell'Ente Gestore

L'Ospedale Hub si impegna ad assicurare la massima collaborazione al fine di consentire all'Ente Referente di provvedere a tutte le comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile.

La Direzione Sanitaria dell'Ente Gestore e il Direttore della Unità Operativa presso il presidio temporaneo Fiera Milano City cui il personale presterà servizio garantiranno, per gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnico-scientifici, la supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività svolta dal personale inviato dall'Ente Referente, oltre a garantire la formazione del personale per l'utilizzo dei software aziendali.

L'Ente Gestore, inoltre, provvederà ad abilitare il personale assegnato temporaneamente alla procedura aziendale di rilevazione della presenza in servizio e renderà altresì disponibili mensilmente i relativi dati.

Art. 4 - Obblighi del Referente

L'Ente Referente provvederà:

- a garantire l'assegnazione temporanea del personale previsto;
- a inviare personale sanitario con i titoli idonei, in base alla normativa *ratione temporis* applicabile, per svolgere le prestazioni di cui alla presente convenzione;
- a tutte le comunicazioni di spettanza agli Enti competenti previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile;

- a garantire che il personale inviato sia formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo alla Formazione come dettagliato nell'Accordo Stato regioni del 21/12/2011 e s.m.i.;

Il Personale inviato dall'Ente Referente dovrà:

- mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti ricevuti, consegnati e/o scambiati, conservando tutte le Informazioni riservate con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
- utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità della presente convenzione;
- non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività;
- restituire immediatamente, su richiesta dell'Ospedale Hub, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione;
- trattare le informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;
- laddove obbligato, ai sensi di legge, comunicare le informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) e divulgare le stesse in conformità alla legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili;
- operare in conformità alle indicazioni ricevute, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Al personale inviato dall'Ente Referente, già in possesso di tessera SISS, verrà assegnato da parte dell'Ente Gestore un profilo idoneo alla sottoscrizione di determinati documenti sanitari, tra cui la relazione di chiusura; tale richiesta deve essere autorizzata dal relativo responsabile.

Resta inteso che il rilascio della carta SISS rimane in capo all'Azienda titolare del rapporto di lavoro.

Art. 5 - Rapporti con il Personale

I rapporti con il personale individuato dall'Ente Referente per prestare la propria opera continueranno ad essere intrattenuti e regolati esclusivamente, ad ogni effetto di legge, dagli accordi contrattuali previsti dalla vigente normativa e attualmente in essere tra l'Ente Referente e il personale dal medesimo inviato presso il Presidio temporaneo Fiera Milano City. Il rimborso delle spese e la specifica retribuzione di risultato per il personale della dirigenza medica e del comparto che sarà temporaneamente assegnato nei moduli di terapia intensiva c/o Fiera Milano City saranno garantite come da appositi accordi regionali.

Art. 6 - Rapporti economici

L'Ente Referente continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio personale.

Art. 7 - Durata, rinnovo e revisione convenzionale

Il presente accordo ha validità di 6 mesi dalla sottoscrizione, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 8 - Assicurazione

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in qualità di Ente Gestore del presidio temporaneo, garantirà al personale dell'Ente Referente che presterà la propria attività presso il Modulo n. 2 del presidio Fiera Milano City idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Sicurezza sul Lavoro

La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., verrà svolta dall'Ente Referente per il proprio personale.

La competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza, per le attività poste in essere presso il Modulo n. 2 del presidio Fiera Milano City, verranno svolte dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in qualità di Ente Gestore del presidio temporaneo.

L'Ente Referente garantisce di inviare personale formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con riguardo all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.

L'Ente Gestore fornirà al personale dell'Ente Referente, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale dell'Ente Referente svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il personale stesso dovrà adottare.

L'Ente Gestore provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra Datori di Lavoro ed il personale coinvolto ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Ente Gestore, infine, mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) in applicazione delle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario.

Art. 10 – Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto:

- a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986;
- è soggetta ad imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^a del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), che graverà su entrambe le parti in pari misura.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Per l'Ente Referente
ASST Nord Milano
Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Per L'Ospedale Hub
ASST GOM Niguarda
Il Direttore Generale
Dott. Marco Bosio

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 241/90 e s.m.i..